



COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

Piazza Municipio 5
33050 Trivignano Udinese
PROVINCIA DI UDINE

P.IVA 00467200309
Tel.0432/999002-999038
Fax. 0432-999559

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI

TITOLO 1 – Norme generali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Articolo 2 – Definizione

1. Contributo e/o sovvenzione: erogazione di somme a fondo perduto per attività finalizzate a scopi sociali, culturali, sportivi o di ricerca;
2. Sussidi ed ausili finanziari, interventi di natura economica, tesi al superamento di uno stato di difficoltà temporanea o ricorrente in cui versa un individuo e/o gruppo familiare;
3. Vantaggio economico: trattasi della fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo. Sono da ricomprendersi in tale voce le collaborazioni dell'Amministrazione e/o i patrocini ad una iniziativa di terzi, che non comportano la concessione di denaro.

TITOLO 2 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire dei contributi e/o sovvenzioni:
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico, ricreativo, sportivo e sociale ed al bene sociale della comunità amministrativa;
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da

calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione dal Comune assume rilevanza sotto il profilo di valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

Articolo 4 – Carattere dei contributi

1. La concessione dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) ordinario: in caso di richiesta di finanziamento dell'attività a carattere annuale;
- b) straordinario: in caso di attività o iniziative “una tantum”;
- c) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune e il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari

2. Le concessioni di cui al comma precedente sono erogate dal Responsabile del Servizio nell'osservanza dei seguenti criteri e con le modalità previste dall'art.7 del presente regolamento:

- a) soggetto residente ed operante nel Comune di Trivignano Udinese;
- b) tipo di attività svolta: quantità e qualità dell'attività svolta, delle iniziative, delle manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e portate a termine, privilegiando le attività aventi carattere integrativo o complementare rispetto a quelle organizzate dell'Amministrazione;
- c) finalità di pubblica utilità perseguite: realizzazione di attività che costituiscano un vantaggio per tutti i cittadini, che perseguono gli interessi della Comunità;
- d) livello di coinvolgimento della popolazione;
- e) effettuazione di attività rivolte ai giovani (in età prescolare e scolare) o gli anziani;
- f) costi dell'attività (rapportati al tipo di attività ed alle possibilità o meno di autofinanziamento).

TITOLO III – PROCEDURE ED EROGAZIONI

Articolo 5 - Procedura per l'assegnazione dei contributi

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione di domanda motivata e corredata dalla necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario (art. 6, c. 1, lett. a) la domanda dovrà pervenire all'Ufficio Segreteria del Comune di Trivignano Udinese entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati (A-B) al presente regolamento.

3. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo eventuale istruttoria, sono risultati privi di requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere ulteriori approfondimenti e verifiche.

Articolo 6 – Erogazione dei contributi

1. Tutti i contributi saranno erogati a seguito di richiesta degli interessati;
2. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;
3. Entro sei mesi dall'erogazione dei contributi, l'Associazione ricevente dovrà presentare idonea dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario ove viene dichiarato che il contributo è stato impiegato per le finalità per le quali è stato concesso.

TITOLO IV – CONCESSIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALI

Articolo 7 – Finalità della concessione

Gli interventi di cui al presente capo sono finalizzati a concorrere al superamento di situazioni di precarietà economica

Articolo 8 – Soggetti beneficiari

Possono usufruire degli interventi economici del presente titolo:

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

Articolo 9 – Assistenza economica

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati a:

- a) protezione e tutela del bambino;
- b) protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;

- d) assistenza, sostegno e tutela dei cittadini anziani;
- e) promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili;
- f) prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- g) presentazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità, il Comune prevede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo di istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli obiettivi di cui al precedente comma;
- b) alla valorizzazione e allo sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ad associazioni di cui alle lettere precedenti.

TITOLO V – CONCESSIONE DI “VANTAGGI ECONOMICI”

Articolo 10 – Natura del vantaggio economico

1. La concessione di vantaggi economici possono essere relative:

- a) al godimento di un bene comunale mediante concessione di sale comunali o l'uso di impianti sportivi di proprietà comunale
- b) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o tariffa agevolata.

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Articolo 11 – Patrocinio comunale

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali si realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le stesse modalità stabilite dal presente regolamento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 – Individuazione dell'unità organizzativa

1. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 l'unità organizzativa competente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento, viene individuata nell'unità operativa degli affari generali e di segreteria con l'apporto dell'assistente sociale per gli interventi di cui al Titolo IV.

Articolo 13 – Leggi ed atti regolamentari

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di alti Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Articolo 13 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.